

Nota di presentazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29.03.2022 n° 881 a cura del Dipartimento Immigrazione della CGIL Lombardia – aggiornamento del 30.03.2022 -

PROTEZIONE TEMPORANEA

I destinatari (art. 1 - DPCM 28.02.2022)

La protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4.03.2022 e si applica in favore della persone sfollate dall'Ucraina **a partire dal 24.02.2022 (incluso)**, appartenenti alle seguenti categorie:

- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24.02.2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano della protezione internazionale o protezione nazionale in Ucraina prima del 24.02.2022;
- i familiari delle persone riportate ai punti precedenti.

La protezione temporanea si applica anche agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina in grado di dimostrare:

- sia di aver soggiornato in Ucraina prima del 24.02.2022 sulla base di un permesso di soggiorno **permanente** rilasciato sulla base del diritto dell'immigrazione ucraino,
- sia l'impossibilità di rientrare nel proprio paese o regione di origine, in condizioni stabili e di sicurezza.

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE (art. 1 - DPCM 28.02.2022)

Purché soggiornanti in Ucraina prima del 24.02.2022 sulla base di un permesso di soggiorno rilasciato dalle istituzioni ucraine e in possesso della documentazione attestante il rapporto di parentela validata – ove possibile - dalla rappresentanza diplomatica consolare straniera, si considerano familiari:

- il coniuge o il partner che abbia una relazione stabile con il destinatario della protezione temporanea;
- i figli o le figlie minorenni anche adottati, non sposati/e, dell'interessato o del coniuge;
- i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale **[art. 1 comma 4 lettera c) del DPCM]**;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute **[art. 1 comma 4 lettera c) del DPCM]**.

I soggetti appartenenti alle categorie citati negli ultimi due punti, devono essere stati conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare della persona a cui è applicabile il diritto alla protezione temporanea, e dipendere da essa, anche parzialmente.

I ricongiungimenti familiari sono possibili solo nei confronti di coloro che soggiornano fuori dal territorio dell'Unione Europea.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

La richiesta e il rilascio (art. 2 - DPCM 28.02.2022)

Il Questore del luogo dove la persona è DOMICILIATA, rilascia agli sfollati a cui è applicabile la protezione temporanea, un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale, prorogabile automaticamente di sei mesi in sei mesi per

un periodo massimo di un anno, qualora non cessi la protezione temporanea per effetto di una decisione al riguardo assunta dal Consiglio dell'Unione Europea. Il permesso di soggiorno è revocato prima della sua scadenza, qualora il Consiglio dell'Ue decida la cessazione della protezione temporanea.

Il permesso di soggiorno è richiesto direttamente alla Questura ed è rilasciato a titolo gratuito in formato elettronico.

Le attività consentite

Il permesso di soggiorno consente l'accesso all'assistenza sanitaria, al mercato del lavoro, allo studio e alle misure connesse al diritto allo studio.

Il codice fiscale

L'**ordinanza della Protezione Civile n° 881 del 29.03.2022 all'art. 5** chiarisce che al momento della presentazione della domanda del permesso di soggiorno per protezione temporanea, la Questura rilascia il CODICE FISCALE secondo le medesime procedure previste per i richiedenti la protezione internazionale.

L'attività lavorativa

L'**art. 7 dell'Ordinanza della Protezione Civile n° 872 del 4.03.2022** ha previsto per le persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, la possibilità di svolgere una attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, a seguito della presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente.

Il titolo di viaggio

Nei casi di comprovata necessità, al richiedente è rilasciato il titolo di viaggio, gratuitamente.

Casi di esclusione e altre forme di protezione (art. 4 - DPCM 28.02.2022)

La protezione temporanea è esclusa in determinati casi e quando sussistono ragionevoli motivi per considerare l'interessato un pericolo per la sicurezza dello Stato.

L'esclusione dalla protezione temporanea non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale e comunque, anche a seguito della predetta esclusione, l'allontanamento dal territorio dello stato non può essere disposto nel caso in cui l'interessato abbia presentato la domanda di protezione internazionale o di protezione speciale (ex art. 19 commi 1 e 1.1, primo periodo del TUI).

PROTEZIONE INTERNAZIONALE (art. 3 – DPCM 28.02.2022)

Il titolare del permesso per protezione temporanea può presentare la domanda di protezione internazionale, in qualsiasi momento. In questo caso, l'esame e la decisione sulla domanda è differita al termine della protezione temporanea.

La domanda di protezione internazionale presentata in Italia non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea; in caso di rilascio del permesso per protezione temporanea, la Commissione Territoriale viene informata dalla Questura ai fini del differimento della valutazione della protezione internazionale al termine della cessazione della protezione temporanea. Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'interessato presenti la domanda di protezione speciale (ex art. 19 commi 1 e 1.1. TUI).

Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso alla protezione temporanea.

ASSISTENZA SANITARIA (art. 5 – DPCM 28.02.2022)

Dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea è garantita l'assistenza sanitaria alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, previa iscrizione alle ATS di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta.

Fino alla presentazione della richiesta del predetto permesso di soggiorno, l'assistenza sanitaria è garantita mediante l'iscrizione attraverso il codice STP.

Come detto, l'ordinanza della Protezione Civile n° 881 del 29.03.2022 all'art. 5 ha stabilito che al momento della presentazione della domanda del permesso di soggiorno per protezione temporanea, la Questura rilascia il CODICE FISCALE secondo le medesime procedure previste per i richiedenti la protezione internazionale.

DISPOSIZIONI PER I CITTADINI UCRAINI GIÀ PRESENTI IN ITALIA (art. 6 – DPCM 28.02.2022)

Ai cittadini ucraini che sono in attesa della conclusione del procedimento di emersione dei rapporti di lavoro previsto dall'art. 103 del DL 34/2020, è consentito di uscire e fare rientro in Italia al fine di prestare soccorso ai propri familiari.

I cittadini ucraini che hanno presentato la domanda per la concessione o l'acquisto della cittadinanza dopo il 24.02.2022, sono esonerati dalla presentazione dell'atto di nascita e del certificato penale dello stato di origine fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale dovranno provvedere a regolarizzare la predetta istanza.

L'ACCOGLIENZA

L'**ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29.03.2022 n° 881** è intervenuta per dare attuazione all'art. 31 del DL 21/2022, riguardante l'assistenza e l'accoglienza di cittadini provenienti dall'Ucraina a cui sarà possibile applicare la protezione temporanea.

L'accoglienza diffusa

L'ordinanza ha stabilito che il Dipartimento della Protezione Civile provveda alla pubblicazione di manifestazioni di interesse a livello nazionale, rivolte agli enti del Terzo settore, ai centri di servizi per il volontariato, agli enti religiosi etc..., al fine di realizzare anche in forma aggregata, l'attività di accoglienza diffusa, secondo gli standard previsti per l'accoglienza straordinaria, per un massimo di 15.000 unità. In tale ambito, le manifestazioni di interesse dovranno prevedere il coinvolgimento dei Comuni nelle attività di accoglienza.

Il contributo di sostentamento

Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a riconoscere alle persone **richiedenti la protezione temporanea** che abbiano trovato una sistemazione in modo autonomo, un contributo di sostentamento **una tantum di 300 euro mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi**, a decorrere dalla data di ingresso in Italia. Quest'ultima coinciderà con la data di presentazione della domanda di protezione temporanea, qualora non sia possibile determinarla diversamente. Il contributo potrà essere riconosciuto non oltre il 31 dicembre 2022.

In presenza di minori, all'adulto affidatario o titolare della tutela legale, è riconosciuto un **ulteriore contributo mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni**.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda utilizzando una apposita piattaforma informatica, non appena sarà resa disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il contributo di sostentamento è alternativo alla fruizione contestuale di altre forme di assistenza alloggiativa.

Allo scopo di accompagnare l'inserimento nel mondo del lavoro e di favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza, in caso di svolgimento di una attività lavorativa, i beneficiari potranno continuare a fruire dell'accoglienza diffusa o del contributo di sostentamento per un periodo massimo di 60 giorni.

Al riguardo, ci aspettiamo che il Dipartimento della Protezione Civile adotti i necessari provvedimenti che rendano operative le disposizioni rappresentate sopra. Non mancheremo di tenervi informati.